



GRE CODE

GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.021.00

PAGE

1 di/of 66

TITLE: Studio di Impatto Ambientale

AVAILABLE LANGUAGE: IT

# “IMPIANTO EOLICO LATIANO”

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE QUADRO PROGRAMMATICO

File: GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.021.00

<b>00</b>	<b>01/12/2020</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>C.LOCORRIERE</b>	<b>A. MARTUCCI</b>	<b>A. SERGI</b>
			SCS	SCS	SCS
<b>REV.</b>	<b>DATE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PREPARED</b>	<b>VERIFIED</b>	<b>APPROVED</b>

### GRE VALIDATION

EGP	TEDESCHI	PUOSI
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT IMPIANTO EOLICO LATIANO	<b>GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.021.00</b>																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION									
	<b>GRE</b>	<b>EEC</b>	<b>R</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>I</b>	<b>T</b>	<b>W</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>CLASSIFICATION</b>	<b>UTILIZATION SCOPE</b>
-----------------------	--------------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green PowerS.p.A.

## INDEX

1. PREMESSA .....	3
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE .....	3
2.1. ACCESSIBILITÀ AL SITO .....	5
3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	6
3.1. QUADRO NORMATIVO AMBIENTALE COMUNITARIO .....	6
3.1.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DIRETTIVE COMUNITARIE.....	7
3.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.....	8
3.2.1. PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE.....	8
3.2.2. NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI FER .....	14
3.2.3. NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E IMPATTI CUMULATIVI .....	16
3.2.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE .....	18
3.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI.....	19
3.3.1. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) .....	19
3.3.2. NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA IN PUGLIA .....	20
3.3.3. NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN PUGLIA E IMPATTI CUMULATIVI .....	21
3.3.4. INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FER EOLICI NEL PAESAGGIO .....	22
3.4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE VIGENTI E VERIFICA DI COERENZA CON LE OPERE IN PROGETTO.....	23
3.4.1. VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI AREE NON IDONEE .....	23
3.4.2. VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI PAESAGGIO .....	29
3.4.3. VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE.....	36
3.4.4. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO (PFV) .....	38
3.4.5. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ....	42
3.4.6. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI.....	45
3.4.7. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923 E RD 1126/1926 .....	47
3.4.8. CARTA IDROGEOLOGICA .....	48
3.4.9. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO TUTELA ACQUE (PTA) .....	50
3.4.10. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO REGIONALE QUALITÀ ARIA (PRQA) .....	52
3.4.11. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE E SITI INQUINATI .....	54
3.4.12. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO ALLE NORME ENAC .....	55
3.4.13. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PRAE .....	56
3.4.14. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI .....	57
3.4.15. VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICI .....	57
4. SINTESI QUADRO PROGRAMMATICO .....	62

## 1. PREMESSA

La società Enel Green Power Italia Srl è promotrice di un progetto per l'installazione di un impianto eolico nel territorio comunale di Latiano e Mesagne.

Il progetto, così come proposto, prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori, ciascuno da 6 MW per una potenza totale di 78 MW da installare in Comune di Latiano e Mesagne, con opere di connessione ricadenti in Comune di Latiano.

Il presente Studio di Impatto Ambientale viene redatto ai sensi del d.lgs. 152/06, nello specifico in riferimento agli impianti eolici, per produzione di energia elettrica, su terra ferma, con potenza complessiva superiore a 30 MW, si prevede la VIA di competenza statale per effetto dell'art. 7 bis c.2 d.lgs. 152/06 (Allegato II Parte II punto 2).

## 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in progetto è costituito da n. 13 aerogeneratori distribuiti su circa 15 kmq tra i centri urbani di Mesagne, Latiano e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.

Le aree proposte per la realizzazione del parco eolico in progetto sono ubicate nei territori comunali di Latiano e Mesagne, l'area complessiva è situata in particolare a nord della SS7/E90, ed è adibita principalmente a seminativo e uliveti, con orografia pressoché pianeggiante.


Di seguito si riporta una tabella che sintetizza la localizzazione catastale e geografica di ogni singola torre eolica.

**Tabella 1 - Riferimenti geografici e catastali delle torri eoliche in progetto**


IDENTIFICATIVO AEROGENERATORE	COORDINATE - SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS 84 - FUSO 33N		RIFERIMENTI CATASTALI		
	EST [m]	NORD [m]	Comune	Fg	P.IIa
<b>WTG01</b>	727561	4497784	Latiano	8	54
<b>WTG02</b>	729449	4497237	Latiano	9	306
<b>WTG03</b>	730314	4497021	Latiano	9	319
<b>WTG04</b>	733012	4497300	Latiano	17	35
<b>WTG05</b>	728316	4495815	Latiano	12	475
<b>WTG06</b>	729376	4495890	Latiano	13	126
<b>WTG07</b>	731274	4495999	Latiano	24	1
<b>WTG08</b>	731967	4495907	Latiano	24	8
<b>WTG09</b>	732497	4496151	Mesagne	10	75
<b>WTG10</b>	732997	4496386	Mesagne	10	45
<b>WTG11</b>	730635	4495094	Latiano	23	61
<b>WTG12</b>	732072	4494258	Latiano	32	68
<b>WTG13</b>	733802	4495632	Mesagne	11	1



**Figura 1: Localizzazione dell'area di impianto nel contesto nazionale**




**Figura 2 - Individuazione su ortofoto a livello regionale dell'area impianto**



**Figura 3 - Individuazione su ortofoto dell'impianto in progetto**

## 2.1. ACCESSIBILITÀ AL SITO

L'area dove si prevede l'installazione delle torri eoliche, data la sua estensione, è raggiungibile da diverse viabilità esistenti. Al fine di garantire il trasporto delle componenti elettromeccaniche, si prevede il percorso di seguito indicato, e si rimanda alla specialistica relazione per eventuali approfondimenti.



**Figura 4 - Percorso previsto per il trasporto delle componenti elettromeccaniche**

### 3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, e comprende:

- La descrizione degli obiettivi previsti dagli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è possibile inquadrare il progetto stesso, nonché eventuali incongruenze tra gli stessi;
- La descrizione di rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione;
- La descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti di pianificazione.

Nel seguito viene descritta e analizzata la normativa a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale, e locale, distinta per tematiche di interesse relative alle opere in progetto.

#### 3.1. QUADRO NORMATIVO AMBIENTALE COMUNITARIO

La comunità europea e internazionale da oltre 30 anni tratta lo sviluppo sostenibile e individua nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) un determinante apporto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità internazionali.

Tra i passaggi cruciali del percorso internazionale si ricordano di seguito i seguenti summit e provvedimenti succedutisi nel tempo, sulla base dei quali si è sviluppato il quadro normativo nazionale e poi locale:

- La Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici;

- Il Protocollo di Kyoto;
- Libro Verde della Commissione sulle Energie Rinnovabili;
- Libro Bianco 'Una politica energetica per l'Unione Europea';
- Direttiva 1996/92/CE;
- Direttiva 2001/77/CE;
- Direttiva 2003/87/CE;
- Direttiva 2009/29/CE;
- Direttiva 2009/28/CE;
- Comunicazione Energy roadmap 2050 and Storage (CCS);
- Conferenza sul Clima di Parigi (COP21).

A livello europeo sono state indicate **linee guida e obiettivi a livello europeo** atti a stabilire il contributo che le FER devono dare al consumo interno lordo di energia dell'UE. Tra i documenti programmatici di maggiore importanza si citano:

- Commission's White Paper for a Community Strategy and Action Plan 1997
- Libro verde: Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico (adottato dalla Commissione europea il 29 novembre 2000)
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Infine i singoli paesi si sono dati degli obiettivi di sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed hanno contestualmente attivato politiche ambientali volte ad incentivarne l'utilizzo.

Il **pacchetto per il clima e l'energia 2020** è costituito da una serie di norme vincolanti volte a garantire che l'UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020.

Il Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha approvato il **quadro per il clima e l'energia 2030**, che fissa tre principali obiettivi:

1. Una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;
2. La copertura del 27% dei consumi finali lordi di energia con le fonti rinnovabili;
3. Un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica, rispetto allo scenario tendenziale 2007 (nella proposta di revisione della direttiva 2012/27/ce sull'efficienza energetica, formulata alla fine del 2016, la commissione propone di innalzare l'obiettivo al 30%).

### **3.1.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DIRETTIVE COMUNITARIE**

La Valutazione di Impatto Ambientale nasce negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile. In Europa tale procedura è introdotta con la **Direttiva Comunitaria 85/337/CEE** (Direttiva del Consiglio del 27/06/1985, Valutazione di Impatto Ambientale di determinati

progetti pubblici e privati). La procedura di VIA diventa uno strumento fondamentale per la politica ambientale e viene strutturata sul principio di azione preventiva, che consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione di un progetto invece che combatterne gli effetti successivi. Diventa così uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti sia diretti che indiretti di un progetto su determinate componenti ambientali, e di conseguenza sulla salute umana.

Un aggiornamento sulla applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel 2009: la Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (dir. 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE

(<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via>).

### **3.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI**

#### **3.2.1. PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE**

Nell'ambito del quadro programmatico si rende necessario verificare la coerenza delle opere in progetto con gli strumenti di pianificazione nazionale oltre che regionale e locale, pertanto vengono di seguito analizzati gli strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, nonché le politiche di attuazione in materia di energie rinnovabili.

Nel caso specifico, la verifica di coerenza viene argomentata per i riferimenti normativi a livello regionale, provinciale e locale in quanto le norme nazionali vengono recepite ai livelli subordinati dalle competenti amministrazioni.

#### **STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN)**

Il primo strumento di rilievo a sostegno delle fonti rinnovabili in generale, e dell'eolico per il caso specifico, è stato il **Piano Energetico Nazionale (PEN)** approvato il 10/08/1988 a cui ha fatto seguito la strategia energetica nazionale SEN 2013, mentre recentemente è stata adottata con Decreto Interministeriale del 10 novembre 2017 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare la **SEN 2017-Strategia Energetica Nazionale.**

La SEN 2017 consiste in un piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico nazionale. La SEN definisce gli scenari di policy al 2030 e fissa obiettivi ambiziosi e complessi di sviluppo per il settore delle fonti rinnovabili termiche e nei trasporti, di riduzione delle emissioni e dei consumi per i settori Residenziale, Terziario, Industriale e dei Trasporti, delineando specifiche linee di azione e promuovendo la resilienza del sistema verso eventi meteo estremi ed emergenze.

Alcuni tra i principali obiettivi qualitativi e quantitativi della strategia sono elencati nel seguito:

- Raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21,
- Continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia,
- Efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030,
- Fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015,
- Cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali,
- Riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Pertanto, la SEN considera prioritaria la decarbonizzazione del sistema energetico italiano, con particolare attenzione all'incremento dell'energia prodotta da FER, Fonti Energetiche Rinnovabili.

Da quanto su richiamato è evidente che il progetto di cui al presente studio è compatibile con gli obiettivi della SEN, in quanto la realizzazione dell'impianto FER contribuirà al conseguimento dell'obiettivo di impiego percentuale delle fonti rinnovabili elettriche al 55% entro il 2030.

### **PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN)**

Con Legge n. 10 del 09/01/1991 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) si regolano i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti stessi. Il PEN risale al 1981, col fine di iniziare una politica di sostegno pubblico alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER), insieme alla L. n. 308 del 29/05/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo da fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali termiche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi).

Obiettivi fondamentali del PEN sono:

- Promozione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico
- Adozione di norme per gli auto-produttori
- Sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile

Per il 2000 il PEN ha fissato l'obiettivo di aumentare la produzione di energia elettrica da FER

del 44%, e ha stabilito che tutte le Regioni devono adottare Piani d'Azione per l'utilizzo e la promozione di FER sul proprio territorio. Le leggi n.9/1991 e n. 10/1991 hanno poi attuato il Piano.

### **PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA 2030 (PNIEC)**

Il Piano 2030 è uno strumento fondamentale, finalizzato alla decarbonizzazione del Paese, e a realizzare una politica che accompagni il Paese durante la transizione energetica. Il Piano si struttura in 5 linee di intervento: decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica, sviluppo del mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.

Il nuovo Piano, relativamente alle energie rinnovabili, intende dare ampia attenzione a efficienza energetica e generazione diffusa da fonti rinnovabili con modalità che concorrano a distribuire i vantaggi della transizione energetica a cittadini e imprese.

Tra gli obiettivi generali, infatti, vi sono i seguenti:

- Promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile, ma anche massima regolazione e trasparenza del segmento della vendita
- Favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito, basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili
- Adottare misure che migliorino la capacità delle stesse rinnovabili di contribuire alla sicurezza e nel contempo favorire assetti, infrastrutture e regole di mercato che contribuiscano all'integrazione delle rinnovabili
- Continuare a garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali, perseguendo la sicurezza e la continuità della fornitura, con la consapevolezza del progressivo calo di fabbisogno di tali fonti convenzionali, sia per la crescita delle rinnovabili che per l'efficienza energetica
- Accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità di forniture basate in modo crescente su energia rinnovabile in tutti i settori d'uso e favoriscano il riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodotti a basso impatto di emissioni di carbonio che trovino opportunità anche nella domanda indotta da altre misure di sostegno.

Tra le misure previste:

- La promozione di attività di ricerca, anche coinvolgendo i gestori delle reti, sulle modalità per sviluppare l'integrazione dei sistemi (elettrico, gas, idrico), esplorando, ad esempio, la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'accumulo dell'energia rinnovabile, anche di lungo periodo, con soluzioni efficaci sotto il profilo costi/benefici economici e ambientali.

Relativamente alle misure principali previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, in

ambito FER elettriche, si prevede l'incentivazione dei grandi impianti a fonte rinnovabile, la semplificazione delle autorizzazioni per auto consumatori e comunità a energia rinnovabile. Inoltre, nel settore elettrico e in funzione della decarbonizzazione a favore delle rinnovabili si prevedono ulteriori misure di incentivazione e sviluppo FER, specie nel settore elettrico. (Fonte: mise.gov.it)

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
<b>Energie rinnovabili (FER)</b>				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
<b>Efficienza energetica</b>				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
<b>Emissioni gas serra</b>				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
<b>Interconnettività elettrica</b>				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% <sup>1</sup>
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

**Figura 5 - Principali obiettivi su energia e clima dell'Unione Europea e dell'Italia al 2020 e al 2030 (Fonte: PNIEC)**

### 3.2.1.1. SETTORE EOLICO IN ITALIA

Di seguito si provvede a descrivere il contesto energetico con fulcro sul settore rinnovabili – energia eolica – in base a quanto analizzato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) mediante il rapporto delle attività 2019. Secondo tale report, nel 2019 per il sesto anno consecutivo l'Italia ha superato la soglia del 17% dei consumi energetici soddisfatti mediante fonti rinnovabili, obiettivo assegnato all'Italia dalla Direttiva 2009/28/UE per l'anno 2020.

In tema di rinnovabili elettriche fino al 2019 risultano in esercizio oltre 1,2 GW di potenza aggiuntiva rispetto al 2018, di cui circa 750 MW fotovoltaici, e oltre 400 MW di impianti eolici.

A fine 2019 è stato inviato alla Commissione Europea il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), la cui versione finale ha tenuto conto degli esiti di una ampia fase di consultazione.

Nel 2019 sono entrati in esercizio 417 MW di cui 376 MW eolici relativi a impianti che erano stati ammessi agli incentivi del DM 23/06/2016. Complessivamente al 31/12/2019 risultano in esercizio 2.974 impianti per 1.137 MW, così suddivisi: 85% eolici, 8% idroelettrici, 6% bioenergie. L'energia incentivata nel 2019 risulta essere pari a 2.365 GWh. A fine 2019 gli impianti in esercizio ai sensi del DM 06/07/2012 sono 2.819 pari a 1.821 MW e anche in questo caso si tratta in buona parte di impianti eolici.

La crescita dell'eolico secondo il report 2019 si è attestata intorno a +12%, in linea con il 2017, e in generale le rinnovabili hanno coperto circa un quarto della crescita della domanda globale di energia. Nel 2018 i settori fotovoltaico, idroelettrico ed eolico rappresentano ciascuno il 30% della crescita della generazione rinnovabile a livello globale, con il settore delle bioenergie a costituire il restante 10%.

Il settore elettrico è quello a maggior penetrazione di rinnovabili, con una quota prevista al 55% al 2030, seguito da termico e trasporti. Il contributo principale è atteso dal fotovoltaico, seguito da eolico che dovrà incrementare di circa 9GW la produzione. Posto che si prevedono semplificazioni dal punto di vista burocratico e autorizzativo, per il revamping e repowering di impianti in particolare eolici, per preservare e ottimizzare la produzione esistente.


**TABELLA 8 - Evoluzione dell'energia incentivata e ritirata ai sensi del D.M. 23 giugno 2016 [GWh]**

Tipologia	2016	2017	2018	2019
Idraulica a bacino/serbatoio	-	3	17	21
Idraulica acqua fluente	20	89	284	410
Idraulica su acquedotto	-	-	-	-
Eolica on shore	23	105	353	1.543
Geotermica	-	-	-	118
Biomasse	1	12	65	83
Bioliquidi sostenibili	-	-	-	-
Biogas	3	35	102	149
Gas di discarica	-	1	4	6
<b>Totale complessivo</b>	<b>48</b>	<b>244</b>	<b>825</b>	<b>2.331</b>


**Figura 6 - Evoluzione dell'energia incentivata e ritirata ai sensi del DM 23/06/2016 [GWh] (Fonte: Report GSE 2019)**

Gli impianti che risultano in esercizio al 31/12/2019 sono 2.819 per una potenza di 1.821 MW, gli impianti eolici primeggiano per numerosità (1.651) seguiti dagli idroelettrici. Agli impianti eolici spetta anche il primato in termini di potenza installata (1.316 MW) seguiti dagli impianti idroelettrici.

Ripartizione per fonte del numero degli impianti in esercizio al 31 dicembre 2019 [numero]



Ripartizione per fonte della potenza degli impianti in esercizio al 31 dicembre 2019 [MW]



**Figura 7 - Ripartizione per fonte di numero impianti e di potenza degli impianti in esercizio al 2019 (Fonte: Report GSE 2019)**

Il GSE si sofferma inoltre sulla cosiddetta mancata produzione eolica (MPE), calcolata in termini energetici come la quantità di energia elettrica non prodotta da un impianto eolico, per ciascuna ora, per effetto della attuazione degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. Nel rispetto della priorità di dispacciamento, infatti, accordata alla produzione di energia elettrica da FER, Terna si riserva di adottare eventuali azioni di limitazione delle immissioni di energia in rete al fine di garantire la sicurezza della rete elettrica nazionale. Il GSE produce anche annualmente dati statistici ufficiali sulla diffusione e sugli impieghi delle fonti rinnovabili di energia (FER) in Italia nei settori elettrico, termico e trasporti. Nel 2018 la produzione effettiva di energia elettrica da fonti rinnovabili si è attestata sui 114,4 TWh, un dato in crescita rispetto all'anno precedente (+10,1%) principalmente per la notevole performance del comparto idroelettrico

(+35%); la quota del consumo interno lordo nazionale coperto da FER è pari al 34,5%, in aumento rispetto al dato 2017 (31,3%). Le stime preliminari sul 2019 indicano una produzione elettrica da rinnovabili pari a circa 115 TWh, appena superiore a quella dell'anno precedente. A livello di singola fonte, la flessione della produzione idroelettrica (-3 TWh) è più che compensata dall'incremento delle produzioni da fonte eolica (+2,5 TWh) e solare (+1 TWh); la fonte geotermica e le bioenergie restano invece sostanzialmente stabili. ([https://www.gse.it/documenti\\_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/RA2019.pdf](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/RA2019.pdf)).

**TABELLA 2 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia [TWh]**

Fonte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 stime preliminari
Idraulica	41,9	52,8	58,5	45,5	42,4	36,2	48,8	45,8
Eolica	13,4	14,9	15,2	14,8	17,7	17,7	17,7	20,2
Solare	18,9	21,6	22,3	22,9	22,1	24,4	22,7	23,7
Geotermica	5,6	5,7	5,9	6,2	6,3	6,2	6,1	6,0
Bioenergie <sup>1</sup>	12,5	17,1	18,7	19,4	19,5	19,4	19,2	19,1
<b>Totale FER</b>	<b>92,2</b>	<b>112,0</b>	<b>120,7</b>	<b>108,9</b>	<b>108,0</b>	<b>103,9</b>	<b>114,4</b>	<b>114,8</b>
CIL Consumo Interno Lordo	340,4	330,0	321,8	327,9	325,0	331,8	331,9	329,9
<b>FER/CIL (%)</b>	<b>27,1%</b>	<b>33,9%</b>	<b>37,5%</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,2%</b>	<b>31,3%</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,8%</b>

Fonte: Terna, GSE

<sup>1</sup> Bioenergie: biomasse solido (compresa la frazione biodegradabile dei rifiuti), biogas e bioliquidi.

**Figura 8 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia (Fonte: Report GSE 2019)**

### 3.2.2. **NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI FER**

Il **D.lgs. 29 dicembre 2003, n.387** e s.m.i. ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") che riconosce la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali deve essere rilasciata da parte della Regione una Autorizzazione Unica a seguito di un procedimento unico.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto nel 2013 Indirizzi Operativi aventi a oggetto **Applicazione della procedura di VIA per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terra ferma. Indirizzi operativi.** Tali indirizzi forniscono indicazioni per le procedure di competenza regionale.

Mentre il **Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/09/2010 - Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili**, disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da FER per assicurarne un corretto inserimento nel territorio.

Dette linee guida stabiliscono modalità amministrative e criteri tecnici da applicarsi alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi impianti.

Il punto 13 della Parte III – Procedimento Unico – definisce i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica.

La parte IV delle linee guida definisce i criteri generali e l'individuazione delle aree non idonee al fine del corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio.

La costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede quindi una Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione, o eventualmente dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e ove occorre può costituire variante allo strumento urbanistico.

Particolare attenzione è riservata all'inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio, si definiscono elementi di valutazione positiva quali: la buona progettazione degli impianti, le soluzioni progettuali innovative, il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione; agli impianti eolici è dedicato **l'allegato n.4 Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio**, che illustra i criteri per il corretto inserimento delle opere nel paesaggio e nel territorio. Tale allegato comprende linee guida per la valutazione degli impatti ambientali, analisi delle interazioni tra le opere e le componenti ambientali, misure di mitigazione. Inoltre la regione e le province autonome possono individuare **aree e siti non idonei** specifici per l'installazione di determinate tipologie di impianti, e per ciascuna area devono essere motivate le cause di esclusione relative ad esigenze di tutela del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio culturale. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata o prevedere misure di compensazione in favore di Regioni e Province. Solo per i Comuni possono essere previste misure compensative, non monetarie, come interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.

Al punto 17 delle Linee Guida si precisa che la non idoneità di un'area per l'installazione di impianti FER non è da intendersi come divieto, bensì come indicazione di area in cui la progettazione di "specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti avrebbe un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione". La Regione Puglia, in ottemperanza al decreto ministeriale ha emanato il Regolamento Regionale n.24 del 30/12/2010 recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti

alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. La finalità del regolamento è accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

### **3.2.3.      NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E IMPATTI CUMULATIVI**

In Italia la **Direttiva 85/337/CEE** viene recepita con **Legge 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i.** legge che istituisce il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. I due decreti attuativi della suddetta legge sono il **DPCM n. 377 del 10/08/1988**, che regola le pronunce di compatibilità ambientale, e **il DPCM 27/12/1988** che definisce le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto e per il giudizio di compatibilità ambientale.

Il quadro normativo in Italia relativo alle procedure di VIA è stato ampliato a seguito della cosiddetta **Legge Obiettivo n.443 del 2001 e relativo decreto di attuazione d.lgs. 190/2002.**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto nel 2013 Indirizzi Operativi aventi a oggetto **Applicazione della procedura di VIA per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati sulla terra ferma. Indirizzi operativi.** Tali indirizzi forniscono indicazioni per le procedure di competenza regionale.

Il successivo **Testo Unico Ambientale d.lgs. 03/04/2006 n. 152**, recentemente modificato dal **D.Lgs. 104/2017**, riorganizza la legislazione italiana in materia ambientale e cerca di superare tutte le dissonanze europee pertinenti. La Parte II in particolare tratta le procedure per le valutazioni ambientali, distinte principalmente in Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC). (<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via>). Il Decreto adegua la disciplina nazionale al diritto europeo, in particolare si tratta di un provvedimento di adeguamento alla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Inoltre introduce modifiche nella disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)", al fine di efficientare le procedure, innalzare i livelli di tutela ambientale, contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese, auspicando nel contempo una riduzione dei tempi dell'iter valutativo.

**In riferimento agli impianti eolici, per produzione di energia elettrica, su terra ferma,**

**con potenza complessiva superiore a 30 MW, si prevede la VIA di competenza statale per effetto dell'art. 7 bis c.2 d.lgs. 152/06 (Allegato II Parte II punto 2).**

Per quanto riguarda il **Cumulo con altri progetti**, con DM 30/03/2015 sono state emanate le Linee Guida Per La Verifica Di Assoggettabilità A Valutazione Di Impatto Ambientale Dei Progetti Di Competenza Delle Regioni E Province Autonome. Le linee Guida, al punto 4.1 dell'allegato definiscono che: *Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale*. Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato in relazione a progetti:

- ✓ relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- ✓ ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
- ✓ per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale.

Qualora le Autorità regionali competenti non provvedano a definire l'ambito territoriale in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste dalle linee guida stesse, l'ambito territoriale è definito da:

- ✓ una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Per quanto riguarda il rischio di incidenti, qualora per i processi produttivi siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'allegato I al Decreto Legislativo n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999); ed in tal caso le linee guida prevedono una riduzione del 50% delle soglie dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

La localizzazione e la tipologia di progetto oggetto del presente studio, così come analizzato nei paragrafi successivi sono tali da escludere l'applicazione delle riduzioni delle soglie di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, definita dalle linee guida del DM 30.03.2015.

### **3.2.4.      **NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE****

A livello nazionale la normativa in materia di ambiente riveste notevole importanza per ogni fase di analisi e valutazioni relative alla progettazione e all'esecuzione dei lavori. Di seguito di descrivono le principali norme di riferimento, e si precisa che tali riferimenti si considerano indicativi e non esaustivi delle norme considerate e poi citate nel presente studio.

#### **3.2.4.1.   **TESTO UNICO AMBIENTALE****

A livello nazionale il testo normativo di riferimento in materia ambientale è il d.lgs. 152 del 03 aprile 2006, citato più volte nel presente documento. Tale Decreto, denominato anche Codice dell'Ambiente, contiene e ordina le principali norme che regolano la disciplina ambientale.

#### **3.2.4.2.   **NORMATIVA IN MATERIA DI AREE PROTETTE****

A livello nazionale la legge quadro sulle aree protette è la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394.**

Il provvedimento classifica le aree protette in: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali, riserve naturali regionali e aree marine protette; si introducono le figure dell'Ente parco e della Comunità del Parco e si descrivono il Regolamento del parco e il Piano per il Parco. Al fine di salvaguardare e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale in forma coordinata, la legge 394/91 (pubblicata su G.U. n°292 del 13/12/91), definisce in forma ufficiale, le linee guida atte ad istituire e gestire le aree naturali protette.

In relazione alle aree della rete Natura 2000, i riferimenti legislativi in ambito nazionale sono la **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ss.mm.ii. , che attua la direttiva 79/409/CEE, e il DPR 12 marzo 2003 n.120 recante modifiche ed integrazioni al **DPR 8 settembre 1997,n.357**, concernente attuazione alla direttiva 92/43/CEE ("Habitat"). In particolare, il **DPR 120/2003** disciplina a livello nazionale la valutazione d'incidenza. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli **indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97**. Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4).

Per quanto riguarda la tutela delle aree boscate, il **Regio decreto 30-12-1923 n. 3267** "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" istituiva il vincolo idrogeologico e il **R.D. 16 maggio 1926, n. 1126** ha in seguito approvato il regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

In materia di incendi boschivi, la **Legge 21 novembre 2000, n. 353** ("Legge quadro in materia di incendi boschivi") e ss.mm.ii. per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevede un regime di tutela differenziato a seconda degli anni trascorsi

(5-10-15) dall'incendio, e la creazione di un catasto delle aree percorse da fuoco, a cura dei Comuni. Per quanto attiene l'eventuale interferenza dell'impianto con aree percorse da incendi si rimanda all'art. 134 D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Il **d.lgs. 34 del 3 aprile 2018** 'Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, garantisce la salvaguardia delle foreste, promuove la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale, promuove e tutela l'economia forestale e varia forme di partecipazione attiva finalizzate alla tutela e valorizzazione delle foreste.

### **3.2.4.3.    **NORMATIVA IN MATERIA DI PAESAGGIO****

Il **Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004** e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" - nel seguito richiamato anche come "Codice"), rappresenta il codice unico dei beni culturali e del paesaggio. Il D.Lgs 42/2004 recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e costituisce il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico.

La pianificazione paesaggistica è configurata dall'articolo 135 e dall'articolo 143 del Codice. L'art. 146 definisce l'Autorizzazione paesaggistica, e **il DPCM 12 dicembre 2005** illustra i contenuti della relazione paesaggistica che correde, congiuntamente al progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica.

## **3.3.            **RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI****

### **3.3.1.        **PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)****

La Regione Puglia è dotata di uno strumento programmatico, il Piano Energetico Ambientale Regionale (**PEAR**), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08-06-07, che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni.

Il PEAR concorre pertanto a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, hanno assunto ed assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

Nel 2012 è stata predisposta una revisione del PEAR. Con DGR n. 1181 del 27.05.2015, è stata disposta l'adozione del documento di aggiornamento del Piano e sono state avviate le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia adottato nel 2007 è strutturato in tre parti:

- Il contesto energetico regionale e la sua evoluzione: riporta l'analisi del sistema energetico della Regione Puglia, basata sulla ricostruzione, per il periodo 1990-2004, dei bilanci energetici regionali

- Gli obiettivi e gli strumenti: delinea le linee di indirizzo che la Regione intende porre per definire una politica di governo sul tema dell'energia, sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto riguarda l'offerta.
- La valutazione ambientale strategica: riporta la valutazione ambientale strategica del Piano con l'obiettivo di verificare il livello di protezione dell'ambiente a questo associato integrando considerazioni di carattere ambientale nelle varie fasi di elaborazione e di adozione.

L'intervento oggetto di analisi risulta coerente con gli obiettivi del PEAR in quanto il Piano prevede uno sviluppo delle rinnovabili e l'obiettivo di trovare le condizioni idonee per la valorizzazione diffusa sul territorio per le FER. Il Piano, in relazione ai pro e ai contro descritti nel PEAR, precisa: *"Lo sviluppo degli impianti eolici in aree pianeggianti presenta generalmente dei vantaggi da un punto di vista di facilità di accesso e di installazione. D'altra parte, proprio queste caratteristiche possono moltiplicare le situazioni di accumulo difficilmente controllabile, come già verificatosi in alcune aree."* Nel caso in esame l'area è generalmente pianeggiante, e sono stati eseguiti appositi studi di intervisibilità comprensivi di fotosimulazioni per valutare gli aspetti visivi delle opere in progetto.

### **3.3.2.      NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA IN PUGLIA**

La Regione Puglia con DGR **n.3029 del 30.12.2010** "Approvazione della Disciplina del Procedimento unico di Autorizzazione alla realizzazione all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica", adegua la norma alla Disciplina di Autorizzazione al fine di conformare il procedimento regionale a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali (DM 10.09.2010).

La disciplina definisce la modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione unica ed i contenuti della stessa, precisando che la domanda va indirizzata alla Regione, - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, Bari e deve essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili (art.3).

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. I lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure.

### **3.3.3.      NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN PUGLIA E IMPATTI CUMULATIVI**

La Regione Puglia con l'entrata in vigore della **L.R. n.11 del 12/04/2001 'Norme sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale' e ss.mm.ii.** ha recepito la Direttiva Europea 97/11 e dato attuazione alle indicazioni espresse nel DPR 12/04/96 e s.m.i. modificato dal DPCM 03/09/1999 e ha disciplinato le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR 08/09/1997 n. 357. La L.R. 11/01 e s.m.i. disciplina la procedura VIA per i progetti pubblici e privati riguardanti la realizzazione di impianti, opere, interventi che possono avere rilevante impatto sull'ambiente.

Gli obiettivi della norma sono:

- Affermare la VIA come metodo ed elemento informatore di scelte strategiche a tutela dell'ambiente e della salute pubblica
- Razionalizzare e semplificare le procedure
- Creare un unico processo decisionale valutativo e autorizzativo
- Coinvolgere le autonomie locali
- Garantire la partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale
- Garantire la trasparenza delle procedure

La L.R. 11/01 è composta da 32 articoli e 2 allegati, contenenti gli elenchi relativi alle tipologie progettuali soggette a VIA obbligatoria (allegato A) e soggette a Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Allegato B).

**Nel caso in esame, il progetto non rientra tra le competenze delle regioni, bensì nell'allegato II alla Parte II del d.lgs. 152/06, relativo a Progetti Di Competenza Statale.**

La **DGR n. 131 del 02/03/2004**, ai sensi dell'art. 7 della **L.R. n.11/2001** comprende le Direttive in ordine a *linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*. Con tale atto la Regione stabilisce le modalità e i criteri per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale in relazione agli impianti eolici nel territorio regionale. Si evidenzia che l'art. 5 del R.R. 24/2010 precisa che per quanto non previsto si applicano le linee guida del D.M. 2010 e la L.R. 25/2010 all'art. 5 precisa che per AU relative a impianti eolici si rimanda all'allegato 4 del più recente DM 2010.

Pertanto, in riferimento a quanto citato, per il progetto oggetto della presente relazione si considerano le Linee guida nazionali in riferimento al citato **DM 10/09/2010**.

La Regione Puglia ha emanato la **DGR 2122 del 23/10/2012** che fornisce indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi degli impianti a fonte rinnovabile nelle procedure di valutazione ambientale. In particolare, le linee guida individuano criteri per effettuare in modo

omogeneo la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti FER realizzati o da realizzarsi. I temi di analisi degli impatti cumulativi previsti da DGR sono riferiti a:

- Visuali paesaggistiche
- Patrimonio culturale e identitario
- Natura e biodiversità
- Salute e pubblica incolumità (tra cui inquinamento acustico, elettromagnetico, rischio gittata)
- Suolo e sottosuolo

La stessa DGR inoltre assegna alla VIA una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati in materia ambientale, indicando quali pareri debbano essere resi all'interno del procedimento VIA.

**La Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia 162/2014** della Regione Puglia invece contiene direttive tecniche esplicative della DGR 2122/2012 con individuazione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi.

Relativamente alle aree protette e alla valutazione degli impatti relativi, si cita il **R.R. n. 28 del 22/12/2008** *Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.*

### **3.3.4. INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI FER EOLICI NEL PAESAGGIO**

La **L.R. n. 31/2008** 'Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale' regola la realizzazione degli impianti alimentati da fonti FER sia in relazione all'ubicazione prevista, sia relativamente agli iter da applicare. Ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8:

"Non è consentito localizzare aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della l. 394/1991, nelle aree protette regionali istituite ai sensi della l.r. 19/1997, nelle oasi di protezione istituite ai sensi della l.r. 27/1998, nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar resa esecutiva dal d.p.r. 448/1976.

8. Il divieto di cui ai commi 6 e 7 si estende ad un'area buffer di duecento metri.

Nel 2010 con il **R.R. n. 24/2010**, la Regione Puglia regola ulteriormente l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti FER. Si rimanda al capitolo dedicato alle Aree Non Idonee per eventuali approfondimenti e per l'analisi relativa al caso in esame.

### **3.4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE VIGENTI E VERIFICA DI COERENZA CON LE OPERE IN PROGETTO**

Di seguito si procede ad analizzare la strumentazione di pianificazione territoriale vigente per il territorio oggetto di analisi.

#### **3.4.1. VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI AREE NON IDONEE**


Il **DM 10.09.2010** alla parte IV (inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio) individua i requisiti e i criteri per la valutazione dei progetti in riferimento al loro inserimento nel territorio, e al punto 17 (Aree non idonee) concede la possibilità alle regioni e alle province autonome di procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità e i criteri specificati all'allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee).

La Regione Puglia, con il **R.R. n. 24 del 30/12/2010** regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/09/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, recepisce quanto autorizzato dal citato D.M. mediante le Linee guida (G.U.18 settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 "Aree non idonee", con lo scopo di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e opere connesse (art. 1 L.R. 24/2010).

La Regione Puglia mette a disposizione il sito <http://www.sit.puglia.it> per visionare la perimetrazione delle aree non idonee sul territorio regionale.

In riferimento all'allegato n.1 del R.R. 24/2010 si è verificata l'eventuale interferenza dell'impianto eolico in progetto con le aree non idonee ai sensi del richiamato regolamento.

In base all'allegato 2 del RR 24/2010 l'impianto in progetto ricade nella tipologia avente codice E. d): parchi eolici di potenza superiore ad 1 MW.



**Figura 9 - Particolare stralcio tavola aree non idonee ai sensi del R.R. 24/2010**




**Figura 10 - Legenda stralci aree non idonee R.R. 24/2010**

Come si evince dagli elaborati allegati al progetto e dagli stralci riportati, nell'area di progetto vi sono alcune aree non idonee alla realizzazione di impianti FER.

In particolare, alcuni tratti di viabilità di servizio all'impianto in progetto, in parte di nuova realizzazione ed in parte esistente da adeguare, e del cavidotto interrato interessano ATE B del non più vigente PUTT/P. La viabilità di servizio all'impianto, esistente o meno, è necessaria per garantire interventi di manutenzione e trasporto delle componenti, ed è stata individuata in funzione delle caratteristiche territoriali e ambientali.

Solo un tratto di viabilità esistente, che non sarà oggetto di alcuna modifica, in quanto non sarà neanche interessato dal cavidotto interrato di collegamento delle torri, attraversa il buffer di 100 m di una segnalazione della carta dei beni corrispondente con masseria.

L'aerogeneratore WTG03 e relativa piazzola sono al limite con un'area individuata non idonea come ATE B del non più vigente PUTT/p. Solo una minima porzione della piazzola di assemblaggio ricade in ATE B.



**Figura 11 - Particolare stralcio tavola aree non idonee ai sensi del R.R. 24/2010 (Rif. Figura 10)**

La viabilità tra WTG12 e WTG11 è stata progettata appositamente per evitare l'area di rispetto di beni culturali insediativi. L'accesso alla WTG 13 ed il relativo cavidotto attraversano il Canale reale, corso d'acqua tutelato, e la relativa connessione fluviale residuale. L'attraversamento del Canale Reale non è evitabile in quanto necessario per collegare WTG12 col resto dell'impianto, ma sarà comunque realizzato tramite TOC. Si rimanda alla relazione idrologica per approfondimenti.



**Figura 12 - Particolare stralcio tavola aree non idonee ai sensi del R.R. 24/2010**

Di seguito l'elenco con relativo esito della verifica e l'evidenza dell'analisi con i dettagli in cartografia su base ortofoto (Fonte: sit.puglia.it).

**Tabella 2 - Verifica interferenze con aree non idonee ai sensi del R.R. 24/2010 (conforme al DM 10/09/2010)**

Aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti FER (Rif. All.3 del R.R. 24/2010)	Esito verifica per n. 13 aerogeneratori
<i>Aree protette nazionali presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree protette regionali presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it. Si rimanda al paragrafo 3.4.4 per approfondimenti</i>
<i>Zone Ramsar presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Zone SIC presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Zone ZPS presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Zone IBA presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità presenti</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo</i>

Aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti FER (Rif. All.3 del R.R. 24/2010)	Esito verifica per n. 13 aerogeneratori
<i>in Puglia</i>	<i>quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Siti Unesco presenti in Puglia</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico presenti in Puglia (art. 136 d.lgs. 42/04)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Beni culturali + 100m presenti in Puglia (vincolo ex L.1089/1939)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree tutelate per legge presenti in Puglia (art. 142 d.lgs. 42/04)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree a pericolosità idraulica presenti in Puglia (PAI)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree a pericolosità geomorfologica presenti in Puglia (PAI)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree ambito A presenti in Puglia (PUTT/P)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree ambito B presenti in Puglia (PUTT/P)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it., a meno di una minima porzione della piazzola di montaggio della WTG03</i>
<i>Aree edificabili urbane + buffer di 1 km presenti in Puglia (Eolico)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Segnalazioni carta dei beni + buffer di 100 m presenti in Puglia (PUTT/P)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Coni visuali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine della Puglia anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Grotte + buffer di 100 m presenti in Puglia (PUTT/P)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Lame e gravine presenti in Puglia (PUTT/P)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Versanti presenti in Puglia (PUTT/P)</i>	<i>Gli aerogeneratori risultano essere esterni secondo quanto riportato dal sit.puglia.it.</i>
<i>Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità presenti in Puglia</i>	<i>Da quanto emerso dalla consultazione della Mappa Produzioni Vinicole (sit.puglia), l'area di progetto</i>

Aree e siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti FER (Rif. All.3 del R.R. 24/2010)	Esito verifica per n. 13 aerogeneratori
	<p><i>rientra nelle aree di produzione di:</i></p> <p><i>DOC - A - NEGROAMARO TERRA D'OTRANTO</i></p> <p><i>DOC - B BRINDISI</i></p> <p><i>DOC - ALEATICO DI PUGLIA</i></p> <p><i>IGT SALENTO-PUGLIA</i></p> <p><i>DOC B - OSTUNI</i></p> <p><i>Tuttavia, come specificato nella "Relazione Essenze" si tratta di vigneti presenti nell'intero territorio comunale di Latiano e di Mesagne, <b>ma gli aerogeneratori ricadono tutte in aree a seminativo, incolto o pascolo.</b></i></p>

Dall'analisi sugli aerogeneratori si evince che le singole torri non ricadono in aree non idonee FER. Mentre, per quanto riguarda le opere di connessione interferenti con aree non idonee, si riporta quanto previsto all'art. 4 del RR 24/2010: *"La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge."*

Nell'allegato1 del R.R. 24/2010 sono indicati i principali riferimenti normativi istitutivi e regolamentari che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti FER e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni. Nell'allegato 3 si elencano i siti e le aree dove non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti FER indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge. Se un'area è interessata da più regimi di tutela di cui all'all. 3 ai fini della definizione delle tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più restrittivo.

Relativamente al tracciato della viabilità e al cavidotto si evidenzia l'interferenza con il corso d'acqua tutelato ai sensi del d.lgs. 42/04 e quindi trattato nel capitolo dedicato alla verifica di coerenza con il piano paesaggistico.

### 3.4.2. VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI PAESAGGIO

Il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n.176 del 16.02.2015 ed ha subito diverse rettifiche ed aggiornamenti di cui gli ultimi con DGR 1546/2019 e 932/2019. Il PPTR, in attuazione dell'intesa inter istituzionale sottoscritta ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Codice, disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia. Le disposizioni normative del PPTR si articolano in indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione, linee guida.

Il PPTR d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché gli ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

Le norme di Piano definiscono la disciplina degli interventi. Le NTA distinguono all'art. 89 c.1 gli strumenti di controllo di controllo preventivo, quali:

- *Autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati dall'art. 38 c.2*
- *Accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:*
  - *Che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 c.3.1*
  - *Che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.*

*Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.*

*Inoltre, I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi e Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.*


Nel seguito si procede a verificare la conformità dell'intervento con le disposizioni normative in materia di paesaggio, in particolare in riferimento al PPTR approvato e vigente (Il Sistema delle Tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici), facendo distinzione tra i beni paesaggistici (BP) per i quali il PPTR detta prescrizioni, e ulteriori contesti (UCP) per i quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e utilizzazione.

#### **Sistema delle Tutele**

Ai fini della verifica di conformità normativa con il PPTR, si procede ad analizzare eventuali interferenze con gli elementi del Sistema delle Tutele, distinguendo i vari componenti dell'impianto in progetto.

#### Aerogeneratori e piazzole, strade e opere accessorie

Come si evince dalla cartografia, nessun aerogeneratore interferisce direttamente con i beni paesaggistici o gli ulteriori contesti individuati da Piano Paesaggistico. Il progetto relativo alla viabilità di servizio all'impianto è stato definito cercando di limitare quanto più possibile le interferenze con i vincoli presenti nel territorio. Per quanto riguarda le strade, si è scelto di utilizzare quelle esistenti per quanto possibile. Laddove la viabilità esistente non è risultata funzionale al passaggio dei mezzi necessari per la realizzazione o la manutenzione delle opere, si propone un miglioramento della stessa per garantire il passaggio dei mezzi in sicurezza. In alcuni casi si deve provvedere a realizzare una nuova viabilità, seppur per brevi tratti.



**Figura 13 - Individuazione aerogeneratori rispetto alle componenti del Sistema delle Tutele PPTR**

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊙ Aerogeneratori</li> <li>— Viabilità di impianto</li> <li>6.1.1 Componenti geomorfologiche</li> <li>/// UCP - Doline</li> <li>6.1.2 Componenti idrologiche</li> <li>■ BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)</li> <li>6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali</li> <li>■ UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6.3.1 Componenti culturali e insediative</li> <li>■ BP - Zone di interesse archeologico</li> <li>UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa</li> <li>■ segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche</li> <li>■ aree a rischio archeologico</li> <li>UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)</li> <li>/// siti storico culturali</li> <li>/// zone di interesse archeologico</li> <li>6.3.2 Componenti dei valori percettivi</li> <li>■ UCP - Strade panoramiche</li> <li>■ UCP - Strade a valenza paesaggistica</li> </ul>
--	--

**Figura 14 – Legenda PPTR (Valida per ogni stralcio PPTR riportato nel presente SIA)**

La zona vede la presenza di molte doline e siti storico culturali o segnalazioni architettoniche e archeologiche che, sebbene rappresentino Ulteriori contesti paesaggistici, e pertanto non beni paesaggistici ai sensi del Codice, sono state evitate nella realizzazione del layout finale di progetto. Laddove non sia stato possibile, per motivi tecnici, evitare l'interferenza, si è cercato di limitare l'impatto mediando tramite scelte localizzative studiate.

In particolare, a partire dalla WTG12, la viabilità viene adeguata all'esistente, attraversando il corso d'acqua tutelato, denominato Canale Reale, con relativa fascia di rispetto di 150 metri, ai sensi del d.lgs. 42/04. La WTG12 e la relativa piazzola, sia temporanea, che definitiva, non intercettano la fascia di rispetto del Canale Reale. Il Canale Reale vede la presenza di formazioni arbustive in evoluzione naturale nella vegetazione ripariale del letto dell'alveo. Inoltre la viabilità compresa tra la WTG11 e la WTG12 è stata adeguata al fine di evitare l'interferenza diretta con la Masseria Cazzato, individuata come UCP Testimonianza della stratificazione insediativa, e relativa area di rispetto del sito storico-culturale, UCP Area di rispetto delle componenti culturali insediative del PPTR.

La WTG04 invece dista circa 100 metri da una formazione arbustiva in evoluzione naturale, individuata anch'essa come UCP dal PPTR.

La WTG06 dista circa 300 metri dall'UCP Segnalazione architettonica-archeologica denominato Masseria Tarantini, e non ricade nella relativa fascia di rispetto. Dista inoltre oltre 450 metri dalla Strada a valenza paesaggistica coincidente con la SP46. L'aerogeneratore n.06 è ubicato nei pressi di una dolina, UCP Componente geomorfologica, che si trova al limite della rispettiva piazzola. Dal punto di vista paesaggistico non risultano interferenze. Si segnala la presenza di due componenti culturali insediative dalla parte opposta rispetto alla provinciale, corrispondenti con la Villa Partemio e Masseria Tarantini, con le relative fasce di rispetto.

La WTG02 e la WTG03, entrambi distanti oltre 200 metri dalla SP46, viabilità a valenza paesaggistica, sono circa equidistanti dalla Masseria Mudonato, e relativa fascia di rispetto,

individuati come UCP delle Componenti culturali insediative del Piano, per una distanza comunque superiore a 200 metri.

In generale quindi gli aerogeneratori in progetto non intercettano beni paesaggistici individuati come tali ai sensi del d.lgs. 42/04 dal PPTR.

Solo il Canale Reale, viene interessato per l'adeguamento di una viabilità esistente in attraversamento allo stesso corso d'acqua.

Risultano presenti diversi UCP Ulteriori Contesti Paesaggistici, che si è cercato di evitare per quanto possibile nella predisposizione del layout di progetto, cercando dal punto di vista paesaggistico di non avere interferenze dirette con le aree vincolate.

Si rimanda agli studi specialistici per gli approfondimenti, e in particolare: all'analisi di intervisibilità, foto inserimenti e impatti cumulativi, riportati nel quadro ambientale, per quanto riguarda gli aspetti visivo paesaggistici, alla relazione geologico tecnica per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, e alla relazione archeologica allegata al progetto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica.

In conclusione, gli elementi di progetto risultano interferenti, direttamente o indirettamente, con:


- Componenti idrologiche, in particolare BP fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Canale Reale): in linea con quanto previsto dalle NTA di Piano, l'intervento di miglioramento della viabilità non intacca i caratteri identitari del bene paesaggistico Canale Reale, salvaguardandone l'unicità, e garantendone accessibilità e fruibilità. Non è stato possibile individuare un percorso alternativo per viabilità e cavidotti con minore interferenza con le componenti paesaggistiche. La WTG13 invece, pur essendo nei pressi del BP, non lo intercetta. L'attraversamento del cavidotto è previsto in modalità no-dig.
- Componenti geomorfologiche, in particolare UCP doline (area di sorvolo): come specificato, non risultano doline che intercettano direttamente le torri eoliche in progetto o le relative piazzole, sebbene in alcuni casi gli elementi geomorfologici siano nei pressi degli aerogeneratori in progetto. Tuttavia, si rimanda alla relazione geologica per approfondimenti, e dal punto di vista paesaggistico si precisa che per quanto riguarda gli elementi a terra, quali le piazzole, non si intercettano direttamente gli elementi.
- Componenti botanico vegetazionali, in particolare UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale: il progetto non interferisce con alcuna formazione arbustiva, tranne che per il tratto in corrispondenza dell'attraversamento del Canale reale. Le operazioni da eseguirsi per la realizzazione delle opere non prevedono rimozione totale della vegetazione esistente, ma solo pulitura eventualmente necessaria. Si precisa che si garantiscono i dovuti ripristini, e che le perimetrazioni individuate da PPTR delle citate

aree individuate come UCP non interessano direttamente gli aerogeneratori e le relative piazzole, da inserire nel paesaggio per la realizzazione del parco eolico in progetto.

- Componenti dei valori percettivi, quali UCP strade a valenza paesaggistica (SP46): il progetto di un parco eolico non può essere visivamente mitigato, ma deve essere un vero e proprio progetto di paesaggio. In quest'ottica, e considerando che è accertato che l'impatto visivo delle torri eoliche non può essere mitigato, ma deve essere integrato nel territorio, si è provveduto a redigere il layout di impianto evitando di intercettare fisicamente vincoli paesaggistici, o ulteriori contesti paesaggistici se presenti, sia per quanto riguarda le singole torri eoliche, sia per quanto riguarda le opere accessorie e di servizio all'impianto.

Si rimanda alla relazione paesaggistica e alla relazione PPTR per eventuali approfondimenti.

A seguire si riportano stralci di dettaglio relativi al PPTR, e si precisa che la legenda è riportata nella **Figura 14**.




**Figura 15 - Localizzazione WTG11 - WTG12 rispetto al PPTR Stralcio Tavola 6.1.2 Componenti idrologiche**



**Figura 16 - Attraversamento esistente del Canale Reale, da adeguare per l'impianto eolico in progetto**



**Figura 17 - Localizzazione WTG04 rispetto al PPTR Stralcio Tavola 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali**



**Figura 18 - Localizzazione WTG03-WTG06-WTG07-WTG11 rispetto al PPTR Stralcio Tavola 6.3.1 Componenti culturali insediative**

### **Linee guida sulla Progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**

Il PPTR comprende anche linee guida specifiche per la realizzazione e localizzazione di impianti FER. In particolare, per quanto riguarda gli impianti eolici, di seguito si riportano i punti salienti individuati dalle citate linee guida. L'obiettivo generale riportato nelle linee guida, si ricorda, è lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'impianto in progetto ricade nella casistica di eolico onshore di medie e grandi dimensioni, in quanto la potenza complessiva è superiore a 200 kW e il numero di aerogeneratori è maggiore di 3.

Secondo le linee guida, posto che vige quanto previsto dal R.R. 24/2010, i nuovi impianti eolici di questa tipologia potranno localizzarsi nelle aree idonee previo accertamento dei requisiti tecnici di fattibilità. Il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale, e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Quindi risultano idonee le seguenti aree:

- Le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile
- Le aree produttive pianificate ove, previa verifica della compatibilità con gli edifici residenziali limitrofi, e le distanze di sicurezza previste da normativa vigente e il rispetto della compatibilità acustica, sarà possibile localizzare gli aerogeneratori lungo i viali di accesso e distribuzione ai lotti industriali, nelle aree di pertinenza dei singoli lotti, nelle aree a standard urbanistico.

- Nelle aree prossime a bacini estrattivi se comunque non in contrasto con i valori di paesaggio preesistenti. Inoltre le linee guida raccomandano di seguire quanto indicato per densità, distanze, rapporto con orografia del territorio, elementi strutturanti del paesaggio.

Nel caso specifico, l'impianto non occupa superfici di pregio, ricadendo in aree agricole per lo più adibite a seminativo, si rimanda alla Relazione Essenze per eventuali approfondimenti. Per la valutazione relativa alle aree non idonee si rimanda al capitolo 3.4.1. Relativamente a quanto indicato dalle linee guida per gli impatti cumulativi e gli impatti sulle singole componenti ambientali, e le relative mitigazioni, si rimanda al Quadro Ambientale e al capitolo dedicato agli impatti cumulativi.

### **3.4.3. VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE**

Di seguito si sintetizzano gli elementi considerati per la verifica descritta nel presente capitolo. Non risultano interferenze dirette tra le aree interessanti il progetto e aree naturali protette, intese come Rete Natura 2000, Parchi regionali e nazionali, zone umide Ramsar, aree afferenti alla Rete Ecologica Regionale (RER), siti Unesco, aree IBA. Si riscontra la presenza di aree con ulivi monumentali in direzione est rispetto all'area di progetto e da cui l'impianto dista circa 6 km.

#### **RETE NATURA 2000**

Attraverso la Direttiva 92/43/CEE ("Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"), l'Unione Europea ha avviato la creazione di una rete ecologica, denominata "Natura 2000", formata da aree naturali e seminaturali di alto valore biologico e naturalistico. Le aree comprese nella valutazione relativa la Rete Natura 2000 sono: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le zone di protezione speciale (ZPS), già previste dalla Direttiva 79/409/CEE ("Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro Habitat") e le zone speciali di conservazione (ZSC). Tali aree vengono individuate anche nel PPTR approvato.

Nell'intorno dell'area di progetto vi è il sito SIC IT9140004 denominato Bosco dei Lucci, in direzione est rispetto all'area di progetto, e la distanza dal più vicino aerogeneratore al sito Rete Natura 2000 risulta essere circa 7,2 km.

#### **AREE IBA**

Le Aree IBA (Important Bird Areas) sono siti protetti, caratterizzati solitamente da un numero rilevante di individui di una o più specie minacciate a livello globale, o comunque localizzati in una zona in cui si concentra un numero particolarmente alto di uccelli in migrazione, possono far parte di una tipologia di aree importanti per la conservazione di particolari specie.

Le IBA vengono individuate secondo criteri scientifici, e in Puglia attualmente si sono individuate

le seguenti aree IBA, secondo i dati aggiornati al 2016 forniti da InnovaPuglia: IBA 127M Isole Tremiti, IBA 203 Promontorio del Gargano, IBA 126 Monti della Daunia, IBA 135 Murge, IBA 139 Gravine, IBA 146 Le Cesine, IBA 147 Costa tra Capo d'Otranto e Capo S. Maria di Leuca.

### **ZONE RAMSAR**

Le Zone Umide Ramsar, tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett.i) del Codice, consistono nelle zone incluse nell'elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448. In Puglia sono presenti 3 zone umide di rilevanza internazionale, ai sensi della convenzione Ramsar, ratificata con DPR 448/1976, relativa alla conservazione dei siti per la migrazione degli uccelli, e sono: le Cesine, le Saline di Margherita di Savoia, Torre Guaceto. La perimetrazione delle zone Ramsar per la Regione Puglia è stata ricavata a partire dalle cartografie riportate nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta ufficiale.

### **PARCHI E RISERVE NATURALI E AREE PROTETTE**

A livello nazionale la legge quadro sulle aree protette è la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. Il provvedimento classifica le aree protette in: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali, riserve naturali regionali e aree marine protette, e in particolare l'articolo 7 incentiva impianti ed opere previste nel Piano per il parco, tra cui interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

I parchi e le riserve, ai sensi dell'art. 142 c.1 lett.f) del Codice, consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come definite anche nel PPTR nella tavola 6.2.2.

Le aree protette tutelate comprendono:

- I parchi nazionali
- Le riserve naturali statali
- I parchi naturali regionali
- Le riserve naturali regionali integrali o orientate

Per la Regione Puglia, la perimetrazione delle aree è derivata da quella ufficiale fornita dall'Ufficio Parchi ed è conforme alle cartografie presenti nelle leggi o decreti istitutivi delle singole aree protette. Le diverse fasce di protezione che contraddistinguono un'area protetta sono state fuse in un unico perimetro in quanto equivalenti ai fini della tutela paesaggistica ai sensi del Codice. In Regione Puglia vi sono in totale 40 parchi e riserve di istituzione nazionale o regionale. Tali aree vengono individuate anche nel PPTR approvato.

In direzione est rispetto all'impianto in progetto è presente la Riserva naturale regionale

orientata, denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, da cui l'impianto, in considerazione dell'aerogeneratore più vicino, dista oltre 7km.

### **SITI UNESCO**

I siti UNESCO sono siti di particolare valore ambientale e culturale individuati a livello mondiale, la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972, prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale come:

- Patrimonio culturale
- Patrimonio naturale
- Paesaggio culturale (dal 1992)

Per essere inseriti nella Lista Unesco, i siti devono essere di eccezionale valore universale e rispondere ad almeno uno dei 10 criteri previsti nelle Linee Guida Operative (<http://www.unesco.it>).

### **RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER)**

La Regione Puglia ha definito la Rete Ecologica Regionale in occasione della redazione del Piano paesaggistico PPTR approvato con DGR n. 176/2015. Tali aree vengono individuate anche nel PPTR approvato.

La Regione Puglia definisce anche, nell'ambito dei progetti strategici, la *Rete Ecologica Della Biodiversità e Lo Schema Direttore Della Rete Ecologica Polivalente*, e fornisce indicazioni tecniche finalizzate alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, con lo scopo di aumentare la funzione di connessione dei corridoi ecologici diversificati, contrastare i processi di frammentazione del territorio ed elevare il grado di funzionalità ecologica e i livelli di biodiversità esistenti sul territorio pugliese, oltre che salvaguardare e potenziare le aree naturali relitte per incrementare la valenza della rete anche a livello locale.

#### **3.4.4. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO (PFV)**

La Regione Puglia è dotata di Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 approvato con DCR 217 del 21/07/2009, prorogato con DGR 1336 del 24/07/2018 fino alla approvazione del nuovo Piano. Il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 è stato adottato in prima lettura dalla Giunta Regionale con deliberazione n.798 del 22/05/2018 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 12/06/2018. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/2012 in materia di Valutazione Ambientale Strategica inerente al PFVR, la sezione foreste della Regione ha provveduto al deposito della copia cartacea della documentazione relativa alla proposta di PFVR, comprensiva degli allegati (proposta di Piano

Faunistico Regionale, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica). Il Piano risulta in fase di VAS (<http://foreste.regione.puglia.it/piano-faunistico-regionale>).

La Provincia di Brindisi a seguito dell'approvazione del Regolamento Regionale n.17, con la quale il Consiglio Regionale Pugliese, in data 30.07.2009, emanava l'attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, ha pubblicato le Oasi di Protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura previste dal suddetto piano faunistico e ricadenti nella provincia di Brindisi.

Secondo il vigente PFV Regionale l'area di interesse per le opere in progetto è in parte indicata come Zona di Ripopolamento e Cattura e denominata Masseria Monte Madre Monica.


Secondo il Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato 2018-2023, l'area di intervento ricade in ATC Messapico e tre aerogeneratori ricadono in Oasi di Protezione Masseria Monte Madre Monica. Secondo la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008, in base all'art. 2 (*disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*) non è consentita la localizzazione di aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo nelle oasi di protezione istituite ai sensi della l.r. 27/1998. Il divieto viene esteso a un buffer di 200 metri.

La L.R. 27/1998 definisce infatti le oasi di protezione, contenute nei Piani Faunistici Venatori Regionali, su indicazione delle Province.


L'ANLC (Associazione Nazionale Libera Caccia) di Brindisi e Lecce, nel 2019 ha proposto la soppressione di tale Oasi di Protezione, tale proposta non risulta però essere stata accolta.

Il motivo di tale richiesta è dovuto alla tipologia di coltivazione della zona, caratterizzata da colture diversificate e ricca di arterie stradali, che non sembra avere le caratteristiche di rifugio per specie selvatiche. Tale osservazione non è stata ritenuta coerente con gli obiettivi di conservazione faunistica.

A oggi la fase di consultazione pubblica del PFV 2018-2023 è conclusa e il Piano è stato adottato con DGR 940 del 29/05/2019. Pertanto, il vigente PFV risulta essere ancora quello del 2009 - 2014, che indica l'area come Zona di Ripopolamento e Cattura.




**Figura 19 – Piano Faunistico Venatorio 2009 - 2014 Provinciale Brindisi**



**Figura 20 - Stralcio Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 (Fonte: <http://foreste.regione.puglia.it/>)**



**Figura 21 - Legenda PFV Regionale 2018-2023**



**Figura 22 - PFV 2009 - 2014 Provinciale Brindisi Servizio Tecnico e Pianificazione Territoriale - Cartografia tematica del territorio sottoposto a vincolo ambientale, paesaggistico e faunistico**



Figura 23 - Legenda PFV Regionale 2009 - 2014

In base al PFV vigente le WTG 02, WTG 03 e WTG 06 ricadono nella Zona di ripopolamento e cattura Masseria Monte madre Monica, proposta come oasi di protezione per il PFV 2020.

Rimandando alla relazione floro faunistica per approfondimenti, si evidenzia che attualmente la proposta per la classificazione come oasi di protezione faunistica ha la seguente motivazione: "l'area non risulta eccessivamente urbanizzata e l'istituzione dell'oasi è da attribuirsi agli obiettivi di conservazione della fauna. Infine l'area risulta di importanza strategica ai fini del calcolo della percentuale delle aree protette da normativa regionale".

### 3.4.5. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

L'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) in data 30/11/2005 con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.39, ha approvato in via definitiva il Piano Di Bacino Della Puglia, Stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI). Tale Piano è costantemente aggiornato e pubblicato sul sito ufficiale dell'AdB ed è disponibile dal sito dell'Autorità di Bacino della Puglia [www.adb.puglia.it](http://www.adb.puglia.it) sia per quanto attiene le specifiche individuazioni delle aree sottoposte a rischio, sia per quanto riguarda i suoi contenuti normativi. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. Il PAI ha come obiettivo specifico l'individuazione delle aree a rischio di frana e di alluvione e la previsione di azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio, ed è pertanto finalizzato al miglioramento delle condizioni del regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessari a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno

sviluppo del territorio sostenibile rispetto agli assesti naturali ed alla loro tendenza evolutiva.

Le finalità del Piano sono realizzate mediante:

- a) La definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- b) La definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;

L'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;

- d) La manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- e) La definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- f) La definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla

Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguarda l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale; Norme Tecniche di Attuazione; Allegati ed elaborati cartografici. Il PAI della Regione Puglia per il rischio idrogeologico individua le seguenti aree:

- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti.
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione del territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata





**Figura 24 - Stralcio Tavola PAI con individuazione dell'impianto in progetto**

### 3.4.6. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

Con Decreto del Segretario Generale n. 50 del 13/10/2020 dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, avente per oggetto l'Adozione delle Misure di Salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità di Piani di assetto idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento dei PAI alle norme del PRGA, vengono appunto adottate le Misure di Salvaguardia (MdS).

Le MdS risultano pertanto vincolanti, e nello specifico, l'allegato alla delibera avente per oggetto "Misure di salvaguardia collegate alla adozione dei progetti di variante predisposti in attuazione degli aggiornamenti dei PAI alle nuove mappe del PGRA di cui alla delibera Cip n.1 del 20/12/2019", all' Art. 3 – Disposizioni per le aree perimetrate nei progetti di variante di aggiornamento ai vigenti PAI, recita:

"In tutte le aree perimetrate nelle mappe dei progetti di variante di aggiornamento indicate in tab.2, si applicano, a titolo di MdS le norme di attuazione dei relativi Piani Stralcio, facendo riferimento alla condizione più gravosa in termini di classificazione della pericolosità e/o del rischio, tra quella delle mappe del PAI vigente e quelle del Progetto di variante.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano:

- a) alle aree per le quali sono in vigore misure di salvaguardia adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) all'interno di procedimenti di varianti ai PAI, in corso di adozione/approvazione, o per altre motivazioni;
- b) alle aree di attenzione PGRA regolamentate dalle MdS di cui al successivo articolo 4".

Le mappe di aggiornamento della Pericolosità Idraulica (in formato shape file), sono parte integrante e allegata alla delibera n. 50 del 13/10/2020.


Per l'UoM regionale Puglia e d Interregionale Ofanto, entro cui il progetto ricade, le mappe interessate dalle misure di salvaguardia sono le Mappe di Pericolosità, secondo quanto specificato nel Documento Tecnico-Descrittivo allegato alla DS n. 248 del 04/05/2020 per l'aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico-Idraulico, Territorio Unit of Management Puglia-Ofanto ex Autorità di bacino Interregionale


della Puglia alle nuove Mappe di Pericolosità del PGRA (II Ciclo).

Di seguito si mostra l'area le mappe aggiornate di pericolosità idraulica, con indicazione del layout di progetto. Dalla figura si evince che in merito al progetto, nessun aerogeneratore ricade in aree vincolate; l'unica parte progettuale ad essere interessata dalle perimetrazioni è il cavidotto MT interrato, nel tratto di attraversamento del canale Reale.

In merito all'interferenza fra il vincolo normato dalle MdS ed il cavidotto, si evidenzia che il progetto prevede l'attraversamento del Canale Reale con la tecnica no-dig, ovvero l'attraversamento al di sotto dell'alveo dello stesso canale. I punti di entrata ed uscita del cavidotto ricadono al di fuori delle fasce perimetrate dalle mappe PAI anche delle aree inondabili con portate cinquecentennali.

Da quanto esposto si ritiene quindi il progetto pienamente compatibile con le norme e le prescrizioni dettate dalle misure di salvaguardia delle mappe aggiornate della pericolosità idraulica dell'Unit of Management Puglia-Ofanto.





**Figura 25: Mappe di aggiornamento della pericolosità idraulica dell'Unit of Management Puglia-Ofanto (Fonte shape file Distretto idrografico Appennino Meridionale).**

### **3.4.7. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923 E RD 1126/1926**

La Regione Puglia, area politiche per lo sviluppo rurale, servizio foreste, ha competenza in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e RDL 1126/1926. Con R.R. n. 9 del 11/03/2015 la Regione emana il regolamento per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e relative norme. Il vincolo idrogeologico viene introdotto e imposto dal R.D. n.3267/1923 e appartiene alla classe dei vincoli conformativi che, previsti dalla Costituzione, regolano lo svolgimento di determinate attività in aree sensibili e limitano l'esercizio dell'attività in particolar modo edilizia. Il regolamento regionale trova applicazione dal 2 aprile 2015, e per la prima volta viene integrato l'aspetto della regimazione delle acque, vengono normate le sistemazioni idraulico forestali, e viene fornita disponibilità su base digitale delle aree soggette a tutela idrogeologica, identificate cartograficamente nel nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Le schede allegate al regolamento esplicitano le modalità e le procedure per le relative istanze e sono individuati gli interventi e le opere assoggettate a parere, o a semplice comunicazione, oltre a quelle che non necessitano né di parere né di comunicazione.

L'area di progetto non risulta ricadere in zone soggette a vincolo idrogeologico.

### **3.4.8. CARTA IDROGEOMORFOLOGICA**

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all'Autorità di Bacino della Puglia il compito di redigere una nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004.

La nuova carta Idrogeomorfologica si pone come obiettivo principale quello di costituire un quadro di conoscenze, coerente ed aggiornato, dei diversi elementi fisici che concorrono all'attuale configurazione del rilievo terrestre, con particolare riferimento a quelli relativi agli assetti morfologici ed idrografici dello stesso territorio, delineandone i caratteri morfografici e morfometrici ed interpretandone l'origine in funzione dei processi geomorfici, naturali o indotti dall'uomo. Il progetto della Carta Idrogeomorfologica della Puglia ha ottenuto il parere favorevole in linea tecnica da parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 10/11/2009, al quale ha fatto seguito la presa d'atto del Comitato Istituzionale nella seduta del 30/11/2009, giusta Delibera n. 48/2009. Sebbene gli elementi della Carta Idrogeomorfologica allo stato attuale non assumano un valore formale, in applicazione delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, essi rappresentano un sostanziale elemento conoscitivo, più aggiornato e preciso dell'IGM e della serie n.10 geomorfologica del PUTT (non più vigente), in attesa di definitiva validazione dei dati complessivamente presenti (<https://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.70>). Nello specifico, i temi rappresentati nella Carta sono i seguenti:

- 1) Elementi geologico strutturali (suddiviso in sotto temi "litologia del substrato" e "tettonica");
- 2) Pendenza;
- 3) Orografia;
- 4) Batimetria;
- 5) Forme di versante;
- 6) Forme di modellamento di corso d'acqua;
- 7) Forme ed elementi legati all'idrografia superficiale;
- 8) Bacini idrici;
- 9) Forme carsiche;
- 10) Forme ed elementi di origine marina;
- 11) Forme ed elementi di origine antropica;
- 12) Singolarità di interesse paesaggistico;
- 13) Limiti amministrativi.


L'inquadramento riportato evidenzia la presenza di numerose doline, già commentate in ambito anche paesaggistico, e si rimanda alla relazione geologica per eventuali approfondimenti.



Dalla consultazione della Carta Idrogeomorfologica risulta che nessun aerogeneratore interferisce direttamente con elementi della carta.

Come si può osservare dagli stralci della Carta Idrogeomorfologica nell'area in studio si rileva la presenza di emergenze geomorfologiche riferibili esclusivamente all'assetto idrografico ed alla natura carsica dei luoghi, la quale è ben evidente nelle zone di affioramento del basamento calcareo.

In particolare la piazzola temporanea della WTG2 lambisce un recapito finale di bacino endoreico, mentre le WTG 5 e 6 lambiscono il bordo di due doline, dalle quali le WTG distano: per la WTG5 65 m e per la WTG6 circa 35.

Altra interferenza si rileva fra il cavidotto e la viabilità con il reticolo idrografico. In particolare un tratto di strada da adeguare ed il cavidotto MT intersecano il corso principale del canale Reale, nella porzione sud del parco eolico.





**Figura 26: Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (elaborazione GIS con base di dati SIT Puglia).**

### 3.4.9. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO TUTELA ACQUE (PTA)

La Regione Puglia ha approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del 20/10/2009 il Piano di Tutela della Acque (PTA), ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/06. Con DGR n. 1333 del 16/07/2019 ha adottato la proposta di aggiornamento 2015-2021 dello stesso PTA. Con atto dirigenziale n. 164 del 25/07/2019 la Regione determina di approvare gli elaborati della proposta di aggiornamento 2015-2021 del PTA della Regione Puglia.


Secondo quanto previsto dal PTA e riportato negli elaborati grafici allegati, l'area di tutto l'impianto eolico in progetto ricade in:

- Aree sensibili: Bacino di Torre Guaceto
- Approvvigionamento idrico: corpi idrici acquiferi calcarei cretacei


Secondo l'art. 17 Aree sensibili (Titolo III Aree sottoposte a specifica tutela, Capo I Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione e protezione), per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutrienti la Regione Puglia ha designato ai sensi dell'art. 91 c. 5 d.lgs. 152/06 le aree sensibili regionali elencate in

allegato F del PTA. La Regione sentita l'Autorità di Bacino Distrettuale rivede e aggiorna le designazioni delle aree sensibili e relativi bacini scolanti alla luce dello stato trofico delle acque superficiali risultante dalle campagne di monitoraggio attuate sui corpi idrici superficiali.

Le Norme, per il monitoraggio e la classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee, prevedono che le attività di monitoraggio siano effettuate secondo specifici programmi di monitoraggio, e garantiscano l'acquisizione dei dati necessari alla classificazione delle medesime secondo le classi di qualità previste dalla normativa vigente, e ai sensi del d.lgs. n.30/2009 e allegato11 del PTA. La Regione provvede a eseguire il monitoraggio sui corpi idrici superficiali e sotterranei. In riferimento alle acque superficiali e sotterranee, e alle NTA di Piano, non risultano elementi in contrasto con gli interventi previsti da progetto.



**Figura 27 - PTA Adottato <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultaPubbPTA2019/>**



### 3.4.10. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO REGIONALE QUALITÀ ARIA (PRQA)

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria, il D.lgs. 155/2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE (sostituendo le disposizioni della 2004/107/CE), istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e suddivide il territorio nazionale in zone, diversamente classificate, per valutazioni e aggiornamenti, di norma, quinquennali.

La Regione Puglia ha adottato con R.R. n.6/2008 e approvato con R.R. n. 6 del 21/05/2008 il Piano Regionale della Qualità dell'Aria, i cui principali contenuti sono: la valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio regionale, scenari emissivi di riferimento, scenari di riduzione delle emissioni, individuazione delle azioni di risanamento. La Regione ha definito la zonizzazione del territorio ai sensi della previgente normativa, distinguendo i Comuni in funzione della tipologia di emissioni presenti e definendo conseguenti misure o interventi di mantenimento per le zone che non mostrano particolari criticità (zone D) e misure di risanamento per le zone che presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (zona A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (zona B) o a entrambi (zona C). Le misure di risanamento prevedono interventi mirati sulla mobilità da applicare nelle zone A e C, interventi per il comparto industriale nelle zone B e interventi per la conoscenza e


l'educazione ambientale nelle zone A e C.

I principi del PRQA sono:

- Conformità alla normativa nazionale
- Principio di precauzione
- Completezza e accessibilità delle informazioni

Tra gli scenari e le strategie sulla riduzione delle emissioni in atmosfera nella Regione Puglia, il piano con l'allegato VI si propone di determinare una metodologia innovativa per valutare le emissioni inquinanti in atmosfera e individuare alcune strategie politiche ottimali, tecnologie ad alto rendimento e sostenibili, fonti endogene rinnovabili utilizzabili con l'effetto di ridurre l'attuale livello di inquinamento in atmosfera sul territorio regionale. La parte II dello stesso allegato propone, a tale fine, interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l'impiego di fonti alternative di energia, e secondo i dati relativi alla riduzione delle emissioni, ipotizzando di produrre rispettivamente il 10%, il 20% e il 30% del fabbisogno elettrico dell'intero settore terziario e residenziale con pannelli fotovoltaici, la tecnologia fotovoltaica consente una notevole riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera.

Con L.R. n. 52 del 30/11/2019 la Regione ha stabilito che il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) è lo strumento con il quale la Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria nonché ai fini della riduzione delle emissioni di gas climalteranti e individua i criteri e le modalità per l'informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell'aria ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).



**Figura 28 – Stralcio Piano Regionale Qualità Aria Zona D (Fonte: <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoStrato/4e83b3e5-0e09-474c-aaa2-b15760d4ce90>))**

L'area di progetto secondo il PRQA della Regione Puglia ricade in zona D, che comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità. In tali comuni si applicano i piani di mantenimento dei livelli di qualità dell'aria. Si evidenzia che in termini di impatto sulla risorsa aria e atmosfera, la presenza dell'impianto eolico non comporta impatti negativi, e che durante la fase di esercizio si prevedono interventi mitigativi come evidenziato nel Quadro Ambientale.


Non si evincono criticità o interferenze tra la realizzazione delle opere in progetto e il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria.

### **3.4.11. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE E SITI INQUINATI**

La prima formulazione di una disciplina specifica sulla bonifica dei siti contaminati è stata introdotta con il d.lgs. n. 22/2007, con la legge delega n. 308/2004 il governo approva il codice ambientale con d.lgs. 152/06. Il DM 471/99 e il d.lgs. 152/06 attribuiscono alle regioni il compito di istituire e gestire l'anagrafe regionale dei siti inquinanti. Si definiscono inoltre le procedure generali per la formazione e il successivo aggiornamento dell'elenco dei siti da bonificare. In ottemperanza a tali norme è stata approvata la DGR n. 2026 del 29/12/2004, recante istituzione e avvio sperimentale dell'anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell'art. 17 del DM 471/99. Con tale deliberazione si istituisce formalmente l'anagrafe dei siti da bonificare in Puglia e si avvia la gestione sperimentale dell'anagrafe, affidandola all'istituto di ricerca sulle acque del consiglio nazionale delle ricerche e al dipartimento di ingegneria dell'innovazione dell'università di Lecce per poi essere affidata alla Regione Puglia, all'Arpa puglia, alle province e ai comuni. A oggi l'anagrafe dei siti da bonificare rappresenta lo strumento fondamentale per una gestione omogenea e di insieme a scala regionale per aspetti di natura tecnica, amministrativa e finanziaria connessi alle aree contaminate. L'anagrafe istituita dalla Regione Puglia con DGR 2026/2004 è stata redatta secondo le indicazioni contenute nei criteri per la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare ex DM ambiente n. 471 del 25/10/1999 contenuti e struttura dati e criteri per la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare ex DM n. 471/ del 25/10/1999 contenuti informativi proposte da APAT. Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 12/07/2011 la Regione Puglia ha adottato il Piano regionale delle bonifiche – piano stralcio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 29/03/2011). Il Piano regionale rivede la struttura dell'anagrafe dei siti da bonificare, adeguando e integrando l'elenco sulla base delle novità procedurali della normativa successivamente emanata con riferimento al d.lgs. 152/06 e al d.lgs. n.4 del 16/01/08. Con DPR del 23/04/1998 è stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Brindisi (GU Serie Generale n.280 del 30-11-1998 - Suppl. Ordinario n. 196) - [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-11-30&atto.codiceRedazionale=98A10154&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-11-30&atto.codiceRedazionale=98A10154&elenco30giorni=false).

Tale DPR prescrive che negli impianti industriali presenti nel territorio della Provincia devono essere eseguiti gli interventi indicati nell'Allegato A del DPR e finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla riduzione del rischio di incidente rilevante, e mitigazione delle conseguenze incidentali, nonché al risanamento di aree contaminate e degradate. In particolare si fa riferimento al territorio ricadente in Provincia di Brindisi e comprendente i Comuni di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

I siti da bonificare afferenti al territorio regionale della Puglia sono in totale quattro, di seguito riportati e con i quali non risultano interferenze:



**Figura 31 – SIN Regione Puglia, come individuate da ARPA Puglia**  
 ([http://www.arpa.puglia.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=071eb314-5526-47f8-b8c2-5e44898daf0c&groupId=13879](http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=071eb314-5526-47f8-b8c2-5e44898daf0c&groupId=13879))

### 3.4.12. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO ALLE NORME ENAC

Il Codice della Navigazione, d.lgs. n. 96 del 09/05/2005 e n. 151 del 15/05/2006, stabilisce le 'limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa'. In particolare l'art. 709 del Codice della Navigazione (parte aggiornata al d.lgs. n.151/2006) stabilisce che "la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa".

I parchi eolici costituiscono una categoria atipica di ostacoli alla navigazione, in quanto costituiti da manufatti di dimensioni ragguardevoli, specie in altezza, con elementi mobili e distribuiti su aree di territorio estese, quindi non puntuali, e che se ricadenti in prossimità di aeroporti possono costituire elementi di disturbo. Sono da sottoporre a valutazione di compatibilità per il rilascio dell'autorizzazione dell'ENAC, i nuovi impianti / manufatti e le strutture che risultano:

- Interferire con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali
- Prossimi ad aeroporti civili privi di procedure strumentali
- Prossimi ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse
- Di altezza uguale o superiore a 100 metri da suolo o 45 m sull'acqua
- Interferire con le aree di protezione degli apparati com/nav/radar
- Costituire per la loro particolarità opere speciali/ potenziali pericoli per la navigazione aerea (es aerogeneratori impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, ecc.)

L'intorno dell'impianto eolico in progetto vede la presenza di:

- Campovolo/Piccolo Aeroporto Alipuglia 15 Km In Direzione Sud Ovest Rispetto All'impianto
- Aerotre Aviosuperficie Di Manduria 16,5 Km
- San Pancrazio Airfield 18 Km Sud Est
- Aviosuperfici Esperti 15 Km Sud Est
- Aeroporto Di Taranto Grottaglie 27 Km
- Aeroporto Internazionale Del Salento Brindisi 16 Km Nord Est

In relazione ai dati tecnici dell'impianto in progetto, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, pertanto ai sensi del capitolo 4 del citato regolamento ENAC è soggetto a segnalazione e parere autorizzativo da parte dell'ente competente.

### **3.4.13. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PRAE**

La Regione Puglia con DGR n. 445 del 23/02/2010 ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE), che costituisce lo strumento settoriale generale di indirizzo, programmazione e pianificazione economica e territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. L'area di intervento non interessa cave esistenti. Si rimanda alla Relazione geologica allegata al progetto per eventuali approfondimenti, e si evidenzia che non risultano interferenze tra il Piano proposto e il PRAE consultato.

#### **3.4.14. VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI**

Con Delibera del 22/02/2012 la provincia di Brindisi adotta lo Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) a conclusione della fase di scoping della VAS, e prende atto della pubblicazione sul BURP n. 126 del 11/08/2011 concernente il deposito degli elaborati dello schema di PTCP, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Valutazione di incidenza del Piano, adottando così lo schema di PTCP adeguato. Con determinazione n. 2 del 06/02/2013 la Provincia di Brindisi delibera di prendere atto delle osservazioni pervenute allo schema di PTCP e formula le relative controdeduzioni. Attualmente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale disponibile risulta quello adottato e disponibile sul sito ufficiale <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/pianificazione-e-governo-del-territorio>.

Il PTCP adottato nel febbraio 2013 non è stato poi approvato. *Pertanto, decadute anche le norme transitorie, ad oggi non esiste un piano provinciale vigente e per tale ragione non si tiene in considerazione il PTCP della provincia di Brindisi precedentemente adottato e decaduto, per il progetto in esame.*

#### **3.4.15. VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICI**

Con riferimento alla pianificazione comunale vigente per i comuni interessati dall'impianto oggetto di studio, si sono consultati i documenti inerenti alla zonizzazione ed alle NTA del Comune di Latiano e del Comune di Mesagne.

Secondo il DM del 10/09/2010, come misura di mitigazione si considera che la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici sia non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore. Nel caso specifico l'altezza massima (torre più pala) di ogni aerogeneratore è pari a 200 metri, pertanto è stato considerato un buffer di 1200 metri considerando le zone omogenee individuate da zonizzazione come A, B, C, in modo da lasciare gli aerogeneratori in progetto nella porzione esterna a tale area.


Inoltre in riferimento al R.R. 24/2010, la distanza delle aree edificabili urbane deve comprendere un buffer pari a 1km. Avendo localizzato l'impianto a una distanza di almeno 1200 metri dai centri abitati, quindi superiore a 1 km, il criterio risulta automaticamente soddisfatto.

Si precisa infine che gli aerogeneratori sono stati progettati in modo da non interferire con elementi residenziali, infrastrutture, o strade principali per un raggio pari all'altezza massima della torre eolica (altezza al mozzo più pala), nel caso specificato pari a 200 metri. Eventuali elementi rientranti nel buffer di 200 m sono stati verificati e individuati catastalmente come unità collabenti o fabbricato diruto.

Con riferimento alla pianificazione vigente dei Comuni interessati dall'impianto oggetto di studio, si sono consultati i documenti inerenti alla zonizzazione ed alle NTA del Comune di

Latiano e del Comune di Mesagne.

Relativamente alla classificazione acustica comunale, invece, entrambi i comuni non risultano dotati di Piano di Zonizzazione Acustica, e la vigente normativa prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale, trovano applicazione i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997. Si rimanda allo studio di impatto acustico per eventuali approfondimenti.



**Figura 29 - Stralcio inquadramento rispetto ai centri urbani con buffer pari a 1200 metri**

### **PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI LATIANO**

Il Comune di Latiano è dotato di Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio approvato con Decreto n. 16992/13 del 06/07/1970, e D.R. n. 4562 del 01/10/1975.

Con delibera di C.C. n. 30 del 11/05/1998 sono stati adottati gli atti relativi alla redazione del Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 56/80. Nell'ottobre del 2006 la Regione rimette gli atti al Comune, approvati con prescrizioni e modifiche. Ad oggi il Comune ha rinunciato al PRG, in quanto i tempi trascorsi lo hanno reso ormai obsoleto, e predispone il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). L'incarico per la redazione del nuovo PUG viene assegnato con Determina del R.d.P. n. 235 del 25/11/2008 e l'amministrazione comunale, con Delibera di G.C. n. 75/2009, approva l'atto di indirizzo comprensivo del documento di Scoping della VAS. Il Documento Programmatico Preliminare è adottato e pubblicato nel 2013 e ad oggi risulta necessaria una ulteriore revisione e relativo aggiornamento dei documenti.

Pertanto lo strumento vigente per il Comune di Latiano risulta essere ad oggi il Programma di Fabbricazione (PdF) del 1970. Il PdF vigente è visionabile nella sezione "Regolamenti Urbanistica - Gestione del Territorio ed Edilizia" sul sito internet ufficiale del Comune. Gli elaborati grafici allegati al Piano di Fabbricazione comprendono principalmente il centro urbano. L'impianto ricade in zona agricola, e ai sensi del d.lgs. 387/2003 art. 12 c.7) si precisa che *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14, come anche ripreso dal punto 15.3 del DM 10/09/10.* Non risultano particolari prescrizioni applicabili al progetto di impianto eolico proposto secondo le NTA del PdF del Comune di Latiano.

Relativamente alle opere necessarie alla connessione e alla cabina di Storage, si evidenziano le considerazioni seguenti per la localizzazione e il posizionamento delle stesse.

Secondo le NTA del PdF di Latiano, in zone non urbanizzate e nell'ambito di nuove costruzioni, si prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti in caso di costruzioni edilizie, e in zona agricola sono ammesse costruzioni a servizio dell'attività agricola. Per le abitazioni e le altre costruzioni è prescritta la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq. La distanza tra vari corpi di fabbrica deve essere non inferiore all'altezza del fabbricato più alto. Viene precisato nel PdF che valori diversi sono consentiti previa procedura di deroga e nullaosta da parte dell'Ente Regione in caso di impianti produttivi legati al potenziamento dell'agricoltura e utilizzazione prodotti del suolo. Non si riscontrano pertanto prescrizioni specifiche applicabili al caso in esame.

Il Comune di Latiano con delibera di C.C. n. 33 del 26/11/2019 ha approvato la bozza del Regolamento Edilizio, depositata presso la Segreteria del Comune e consultabile al link <https://www.comune.latiano.br.it/index.php/2-non-categorizzato/360-avviso>.

Tale bozza rimanda alla normativa nazionale e in particolare al Codice Civile per prescrizioni relative alle distanze dai confini. Secondo l'art. 873 del Codice Civile le costruzioni su fondi finitimi se non unite o aderenti devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, mentre le prescrizioni per pozzi, cisterne, e assimilabili si considerano 2 metri. In tema di distanza tra le costruzioni si applica il così detto principio della prevenzione: ciò vuol dire che la distanza normativa o regolamentare dev'essere misurata dall'edificio costruito per primo. La distanza comunque da considerarsi nel caso di nuovo fabbricato tra due terreni non edificati è di 5 metri. Secondo la Cassazione, che in materia è intervenuta più d'una volta, *ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione* (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574). Secondo la definizione fornita dalla Corte di Cassazione anche i volumi tecnici devono essere considerati delle costruzioni, quindi anche i vani tecnologici devono essere considerati ai fini del rispetto delle distanze tra le costruzioni. In assenza di una specifica regolamentazione locale sulle distanze dei volumi tecnici deve, quindi, trovare applicazione la disciplina generale prevista dall'art 873 cc che fissa in metri tre la distanza tra costruzioni su fondi finitimi. Nel caso in esame, l'unica posizione possibile per le aree storage è a cavallo tra due particelle di proprietà differenti. Nell'ottica di un futuro frazionamento catastale, si è provveduto a mantenere almeno 5 metri da confine di proprietà ipotizzato per il futuro assetto catastale.

### **PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI MESAGNE**

Lo strumento urbanistico vigente per il Comune di Mesagne è il Piano Regolatore Generale, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2005, n. 1013 avente ad oggetto "MESAGNE (BR) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 32 del 14/07/99. Approvazione definitiva".

Il PRG del Comune di Mesagne individua l'area interessata dal progetto delle torri eoliche come Zona E1 Agricola. Ai sensi del d.lgs. 387/2003 art. 12 c.7) si precisa che *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà*

*tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14, come anche ripreso dal punto 15.3 del DM 10/09/10.*

Relativamente alle distanze dai confini, il Regolamento Edilizio comunale di Mesagne cita che *'Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) ed il confine prospiciente. Di norma la distanza minima degli edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici dalle prescrizioni di zona. La medesima minima distanza di cui al comma precedente dovrà essere mantenuta anche rispetto alla delimitazione di aree destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche nonché alla delimitazione delle varie zone omogenee'*. Nel territorio comunale di Mesagne il progetto non prevede comunque la realizzazione di nuove costruzioni, fabbricati o cabinati.

#### 4. SINTESI QUADRO PROGRAMMATICO

Tabella 3 - Sintesi del quadro programmatico

AMBITO NORMATIVO	VERIFICA DI COERENZA		Rif. SIA – Quadro Programmatico
	VERIFICATO	NOTE	
<b>Normativa per le aree non idonee</b>	✓	Per motivi tecnici la posizione di WTG03 intercetta in parte l'ATE-B del non più vigente PUTT/p riportato nelle aree non idonee.	VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI AREE NON IDONEE
<b>Normativa in materia di paesaggio</b>	✓	Gli aerogeneratori non intercettano direttamente beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici.	VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI PAESAGGIO
<b>Normativa in materia di aree naturali protette</b>	✓	L'area di progetto non intercetta aree naturali protette.	VERIFICA DI COERENZA IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE
<b>Piano faunistico venatorio regionale</b>	✓	Il vigente PFV inquadra l'area di interesse come zona di ripopolamento e cattura, mentre il PFV proposto per nuova adozione vede l'area come oasi di protezione.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
<b>Piano di assetto idrogeologico</b>	✓	Si rimanda alla relazione geologica specialistica allegata al progetto.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PAI
<b>Piano di gestione rischio alluvioni</b>	✓	Si rimanda alla relazione geologica specialistica allegata al progetto.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PGRA
<b>Vincolo idrogeologico</b>	✓	Non presente in riferimento al PPTR regionale.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO
<b>Carta idrogeomorfologica</b>	✓	Si rimanda alla relazione geologica specialistica allegata al progetto.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO ALLA CARTA IDROGEOLOGICA
<b>Piano di tutela delle acque</b>	✓	In riferimento alle acque superficiali e sotterranee, e alle NTA di Piano, non risultano elementi in contrasto con gli interventi previsti da progetto.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO TUTELA ACQUE (PTA)
<b>Piano regionale della qualità dell'aria</b>	✓	La realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico non è in contrasto con il piano regionale per la qualità dell'aria.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO REGIONALE QUALITÀ ARIA (PRQA)
<b>Piano regionale delle bonifiche</b>	✓	La realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico non ricade in SIN.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE E SITI INQUINATI
<b>Quadro normativo per interferenze con aeroporti e</b>	✓	L'impianto è comunque soggetto a segnalazione e	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO ALLE NORME

mappe di vincolo ENAC		parere autorizzativo da parte dell'ENAC.	ENAC
<b>Piano Regionale Attività Estrattive</b>	✓	L'area di intervento non interessa cave esistenti.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PRAE
<b>Piano territoriale di coordinamento provinciale di Brindisi</b>	✓	Il PTCP Brindisi è decaduto.	VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI
<b>Strumento urbanistico del comune di Latiano</b>	✓	Programma di Fabbricazione.	VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICI
<b>Strumento urbanistico del comune di Mesagne</b>	✓	Piano Regolatore Generale.	VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICI

Di seguito si riassumono le indicazioni fornite dal DM 10/09/2010 finalizzate a un corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio, sintetizzando anche quanto ripetuto nelle linee guida talvolta per più aspetti, concentrandosi sulle possibili azioni finalizzate alla migliore progettazione, e non sull'elenco delle analisi ambientali da eseguirsi, che sono invece eseguite nel quadro ambientale del presente studio. Si precisa che si tratta di linee guida, pertanto fortemente consigliate ma non prescrittive.

<b>CRITERI E INDICAZIONI PER INSERIMENTO IMPIANTO EOLICO NEL PAESAGGIO AI SENSI DEL DM 10/09/2010 RIF. ALL. 4</b>	<b>VERIFICA DI COERENZA</b>	
	VERIFICATO	NOTE
Layout coerente con le geometrie del territorio	✓	Il layout segue, per quanto possibile, la viabilità esistente.
Viabilità di servizio resa transitabile con materiali drenanti naturali e pavimentare le strade con rivestimenti permeabili	✓	
Cavidotti interrati a media e bassa tensione propri dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica	✓	
Utilizzo di soluzioni cromatiche neutre e vernici antiriflettenti	✓	
Torri fornite di segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a bassa quota limitate alle macchine più esposte compatibilmente con le norme di sicurezza	✓	Previa autorizzazione e prescrizioni ENAC.
Assenza di cabine di trasformazione a base palo ad eccezione delle cabine di smistamento del parco eolico utilizzando tubolari	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica.
Preferenza per gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio	✓	Applicato per quanto possibile in caso di macchine di grande taglia.
In aree urbanizzate considerare luoghi con grandi	✓	Le aree scelte per le torri sono zone

**CRITERI E INDICAZIONI PER INSERIMENTO  
IMPIANTO EOLICO NEL PAESAGGIO AI SENSI DEL  
DM 10/09/2010 RIF. ALL. 4**

**VERIFICA DI COERENZA**

	VERIFICATO	NOTE
infrastrutture elettriche		prevalentemente a uso agricolo adibite a seminativi ed è disponibile rete AT con stazione Terna di futura realizzazione.
Evitare effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali, anche aumentando a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e della loro dimensione riducendone il numero	✓	
Assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica.
Interrare le linee elettriche di collegamento alla RTN e ridurle al minimo numero possibile dove siano presenti più impianti eolici, ove non sussistano controindicazioni di carattere archeologico	✓	
Utilizzo ridotto di nuove strade a servizio dell'impianto e utilizzo esclusivo per attività di manutenzione e prediligere l'adeguamento delle strade esistenti per il passaggio degli automezzi di trasporto	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica.
Utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari con bassa velocità di rotazione delle pale e prive di tiranti, e di generatori a bassa velocità con profili alari ottimizzati per ridurre l'impatto sonoro	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica.
Ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio o in alternativa avviare un piano di recupero ambientale	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica.
Accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna	✓	Previa verifica ed eventuali prescrizioni dell'ente preposto al parere di competenza
Inserimento di interruttori e trasformatori all'interno della cabina	✓	
Interramento o isolamento per il trasporto dell'energia sulle linee elettriche BT e MT mentre per AT possono prevedersi spirali o sfere colorate	✓	
Ridurre in fase di cantiere la dispersione di polveri in sito e nelle aree circostanti	✓	Si vedano misure di mitigazione.
Evitare l'ubicazione delle torri in prossimità di aree caratterizzate da situazioni di dissesto idrogeologico e/o rischio idrogeologico perimetrate dal PAI	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica.
In prossimità di doline e inghiottitoi progettare con apposito studio geologico le modalità di ubicazione degli impianti e opere connesse	✓	Si veda studio geologico allegato al progetto.
Privilegiare soluzioni di viabilità temporanea di cantiere che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto	✓	
Predisporre un sistema di canalizzazione delle acque di dilavamento delle aree di cantiere che consenta la	✓	Previsto se necessario.

<b>CRITERI E INDICAZIONI PER INSERIMENTO IMPIANTO EOLICO NEL PAESAGGIO AI SENSI DEL DM 10/09/2010 RIF. ALL. 4</b>	<b>VERIFICA DI COERENZA</b>	
	<i>VERIFICATO</i>	<i>NOTE</i>
raccolta acque di qualsiasi origine per il successivo convogliamento al recettore finale previo eventuale trattamento in conformità alle norme vigenti		
Prevedere una fase di ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento terra, ripristino viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica
Distanza minima di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità regolarmente censite e stabilmente abitate non inferiore a 200 metri	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica
Minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati da piani urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte la massima altezza dell'aerogeneratore	✓	Si rimanda agli elaborati di progetto per la verifica
Occupare la minima superficie possibile di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e che interessi possibilmente aree degradate o suoli già disturbati o alterati	✓	
Evitare pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione, evitare pendenze superiori al 20%	✓	
In caso di insostenibilità di interrimento cavi, prediligere elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei	✓	
Utilizzare linee di trasmissione esistenti per il trasporto dell'energia al fine di ridurre l'interferenza elettromagnetica (in caso contrario allegare relazione tecnica di calcolo del campo elettrico e di induzione magnetica)	✓	
Mantenere una distanza adeguata tra gli aerogeneratori e la sorgente del segnale di radioservizio al fine di rendere l'interferenza elettromagnetica irrilevante	✓	Si rimanda alla relazione interferenze elettromagnetiche.
Far confluire linee AT in un unico elettrodotto di collegamento qualora sia tecnicamente possibile e se la distanza dal parco eolico dalla rete di trasmissione nazionale lo consenta	✓	
Utilizzare linee interrate con profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione e opportunamente segnalate	✓	
Posizionare il trasformatore all'interno della torre	✓	
La distanza di ogni turbina eolica da una SP o da una SS deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 metri dalla base della torre	✓	
Evitare interferenze con strutture quali aeroporti, apparati di assistenza alla navigazione aerea, ponti radio di interesse pubblico	✓	
Prevedere il completo ripristino del sito, a seguito della dismissione dell'impianto, in condizioni analoghe allo stato originario	✓	

**CRITERI E INDICAZIONI PER INSERIMENTO  
IMPIANTO EOLICO NEL PAESAGGIO AI SENSI DEL  
DM 10/09/2010 RIF. ALL. 4**

**VERIFICA DI COERENZA**

VERIFICATO

NOTE

Il progetto di ripristino deve comprendere:  
annegamento della struttura di fondazione in cls sotto il  
profilo del suolo per almeno 1metro, rimozione  
completa delle linee elettriche e conferimento agli  
impianti di recupero e trattamento secondo norme  
vigenti, obbligo di comunicazione a tutti i soggetti  
pubblici interessati

✓